



COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO per

**LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E
VITIVINICOLE TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
("Denominazione Comunale")**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2025

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.Co.

Art. 4 - Marchio De.Co.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.Co.

Art. 6 - Istituzione del registro De.Co.

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 - Commissione

Art.10 - Sanzioni

Art. 11 - La struttura organizzativa

Art. 12 - Iniziativa Comunale

Art. 13 - Le tutele e le garanzie

Art. 14 - Norme finali

Allegato A.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B: fac-simile di domanda

Allegato C: fac-simile logo De.Co

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 comma 2 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari, nonché i prodotti che rappresentano vanto del territorio comunale e quindi sono meritevoli di essere valorizzati.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro *De.Co.* (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 11 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio *De.Co.* al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per **"prodotto tipico locale"**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di **"tradizionale"**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di S.Maria della Versa (Pv)
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4

Marchio De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 6 viene adottato un apposito logo identificativo.
2. Il logo è costituito dall'immagine, come meglio descritta all'allegato C.
3. Il Comune di S. Maria della Versa (PV), proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
4. L'utilizzo del marchio De.Co. è gratuito.
5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.Co. ,deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. ,nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, come meglio descritto all'allegato C.
3. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

Art.6

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.Co. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di S.Maria della Versa (Pv) nel settore agro alimentare e vitivinicolo.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
8. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune.
9. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
10. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una apposita Commissione disciplinata dal successivo art. 9. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di S.Maria della Versa (PV) , ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune.
2. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co. , approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
3. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. , e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.

4. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine della iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- **il nome del prodotto;**
- **l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di S. Maria della Versa);**
- **le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;**
- **i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;**
- **la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.**

5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

6. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co. , con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

7. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9 Commissione

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidata ad una apposita Commissione composta da:

- **Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;**
- **n.1 esperto del settore agro-alimentare;**
- **n.1 esperto del settore vitivinicolo;**
- **nn. 2 rappresentanti del settore commercio;**

2. Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.

3. La Commissione, nominata con decreto del Sindaco, dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. , e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co. , approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. , qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto della Giunta Comunale.

10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
12. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art.10 Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. , da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. ;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co. , accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.
4. Il Comune predispone controlli a campione.

Art. 11 La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'Ufficio Attività Produttive .

Art. 12 Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.Co. , forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 13 Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo on-line comunale.

ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

**Al Signor Sindaco
del Comune di
27047 Santa Maria della Versa (PV)**

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

S.Maria della Versa li

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato B
(fac-simile di domanda)

Al Signor Sindaco
del Comune di
27047 S.Maria della Versa (PV)

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare/leg. rapp. della Ditta _____
avente la qualifica di ☐ • imprenditore agricolo ☐ • artigiano ☐ • commerciante al dettaglio
☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande ☐ • altro

di con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____

Premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto ☐ • è già iscritto nel registro comunale De.Co. , oppure
☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio locale, è meritevole di ottenere la
Denominazione Comunale ;

CHIEDE

- ☐ di essere iscritta nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto oppure
- ☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co. , le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co. ;

Allega i seguenti documenti:

- ☐ scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.)
- ☐ altro: _____

S.Maria della Versa , lì _____
Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(fotografie, materiale storico, ecc.)